

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PEZZONI, BORRONI, FRANCHI, RANIERI**  
e **STEFANINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1992

Legge-quadro per il settore della bonifica

ONOREVOLI SENATORI. - Il concetto di «bonifica» ha avuto, in una fase di grande trasformazione come quella attuale, un'evoluzione profonda, arricchendosi, tra l'altro, di significati nuovi soprattutto in rapporto all'impatto delle azioni con il territorio e l'ambiente.

La qualità dei progetti e delle azioni di bonifica rappresenta una nuova domanda che merita una risposta, non più eludibile, dalle istituzioni pubbliche, sempre più connessa con l'articolazione e la complessità dei problemi territoriali e ambientali.

L'accorto uso delle risorse idriche, l'innovazione tecnologica, la valutazione di impatto ambientale delle opere e funzionalità delle stesse rappresentano solo alcuni

degli elementi che caratterizzano un moderno agire in materia di bonifica.

I consorzi di bonifica, che operano in un contesto istituzionale profondamente diverso rispetto a quello esistente al momento della loro istituzione, possono ancora essere utili per la bonifica, ma è necessario che siano le regioni a decidere gli strumenti da utilizzare e la regolamentazione dei consorzi.

Il testo unico sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, rappresenta ancora oggi il riferimento legislativo applicabile per le competenze che spettano allo Stato; mentre il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, stabilisce chiaramente

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

te le competenze regionali in materia di bonifica. La mancanza di una legge-quadro in materia di bonifica ha comportato per le regioni una diversità di interpretazione della legislazione vigente ed una produzione legislativa regionale estremamente diversificata e spesso contrastante.

In molte regioni si è assistito ad una dilatazione abnorme dei compiti dei consorzi che ha comportato da un lato la crescente burocratizzazione delle strutture e la sovrapposizione di funzioni con altri enti e dall'altro non ha consentito un processo di qualificazione e specializzazione degli stessi, come enti strumentali al servizio delle regioni.

Sono diminuite in questi anni le capacità progettuali dirette dei consorzi (come si evince dal sempre più frequente ricorso all'appalto), mentre essi divenivano dei tramite per l'accesso all'intervento pubblico nazionale e straordinario per il Mezzogiorno. La persistenza del voto a valenza plurima limita, inoltre, fortemente la democrazia, contribuendo non poco alla tendenza dei consorzi ad evolvere in veri e propri centri di potere.

Queste sono le ragioni che stanno alla base del presente disegno di legge-quadro in materia di bonifica che, mantenendo le competenze in materia delle regioni, configura i consorzi di bonifica come enti strumentali al servizio delle regioni e degli enti locali.

Con l'articolo 1, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, si riaffermano i principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali in materia di bonifica e si ribadiscono le funzioni trasferite alle Regioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Gli articoli 2, 3, 4 e 5 delineano un quadro di riferimento puntuale per le regioni (articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215) per provvedere, con proprie leggi, alla delimitazione dei comprensori, alle modalità di programmazione e attuazione dei programmi d'intervento e alla definizione dei compiti specifici dei consorzi di bonifica e sollecitano le stesse regioni a dettare norme atte a regolamentare secondo criteri di democraticità il funzionamento dei consorzi.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. La presente legge individua, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, i principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali per il settore della bonifica, ferme restando le funzioni trasferite alle Regioni in materia.

## Art. 2.

1. Nel quadro della programmazione regionale degli interventi sul territorio, sono da considerarsi opere pubbliche di bonifica gli interventi previsti dalle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* del secondo comma dell'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, da eseguirsi nell'ambito del comprensorio di bonifica.

2. Le regioni, con propria legge, provvedono a riordinare e delimitare i comprensori di bonifica, tenendo conto di quelli esistenti, dei bacini idrografici e dei piani di bacino ove esistano.

3. Sono, comunque, fatte salve la qualifica di territorio montano e le relative provvidenze per i territori già classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonchè le competenze delle comunità montane in materia di bonifica montana.

## Art. 3.

1. Le regioni elaborano, adottano, approvano ed attuano i piani di bonifica, coordinandoli con i programmi e gli interventi statali, regionali e subregionali di difesa, di salvaguardia e di sviluppo del territorio; dispongono la redazione e provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti delle opere pubbliche di bonifica da

realizzare; programmano annualmente gli interventi di manutenzione delle opere esistenti, sentiti gli enti cui è affidato l'esercizio delle stesse.

#### Art. 4.

1. Nei comprensori di bonifica, riordinati e delimitati dalle leggi regionali di cui all'articolo 2, possono operare uno o più consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 862 del codice civile e del testo unico approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

2. Le regioni, con apposita legge, provvedono a dettare le norme per l'organizzazione ed il funzionamento degli stessi con particolare riferimento:

a) alla definizione e composizione degli organi;

b) alla presenza in tutti gli organi delle rappresentanze di diritto degli enti locali e delle regioni, garantendo le minoranze;

c) alle modalità per l'esercizio del voto da parte dei soci, che devono essere improntate a criteri di democraticità e massima partecipazione dei coltivatori e delle imprese agricole, escludendo, di norma, il voto a valenza plurima;

d) ai controlli sugli organi e sugli atti;

e) al rapporto fra contribuenza privata e partecipazione regionale alle spese di manutenzione delle opere di bonifica.

#### Art. 5.

1. Le regioni, per la progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica previste nei piani e nei programmi di cui all'articolo 3, possono avvalersi degli enti pubblici e degli enti, costituiti ai sensi dell'articolo 862 del codice civile, operanti nel settore.

2. Le regioni, di norma, affidano in concessione l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica agli stessi enti che le hanno progettate ed eseguite.